

 <b>Regione Toscana</b>	<b>SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERATORI DEL SSR ESPOSTI A          CONTATTO CON INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS</b>
---	--

PROCEDURA	VERSIONE	DATA REDAZIONE	DATA APPROVAZIONE
2	3.0	02/03/20	02/03/2020

PROCEDURA CONCORDATA NELLA RIUNIONE DELLA TASK FORCE DEL 2/3/2020 - La seguente procedura potrà essere soggetta a modifiche e aggiornamenti in conseguenza dell'evolversi del fenomeno epidemiologico.

## **1. SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERATORI ESPOSTI DEL SSR**

### **1.1 FLUSSO INFORMATIVO RELATIVO AI PAZIENTI, ALLE PROCEDURE E ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERATORI ESPOSTI**

I direttori delle UUOO interessate provvedono a segnalare alla UO Medicina Preventiva del Lavoro i nominativi del personale sanitario e del 118 (compresi gli operatori appartenenti AAVV/CRI), venuto a contatto con i pazienti sospetti/probabili/casi di infezione da nCoV, per la successiva sorveglianza sanitaria.

E' necessario inoltre che il medico competente trasmetta ai medici competenti delle ditte fornitrici di servizi la comunicazione relativa ai casi con infezione confermata da nCoV, con le relative specifiche, ai fini dell'attuazione delle conseguenti procedure di sorveglianza sanitaria.

### **1.2 SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERATORI ESPOSTI**

Il seguente protocollo si applica a:

- tutti gli operatori sanitari e del 118 (compresi gli operatori appartenenti AAVV/CRI), che sono direttamente coinvolti nell'assistenza a casi sospetti, probabili o confermati di infezione da 2019 n-CoV;
- i laboratoristi che manipolano materiali contenenti virus o potenzialmente contaminati con virus 2019 n-CoV, a scopo diagnostico e/o di ricerca.

#### **1.2.1 PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI**

- Tutti gli operatori devono essere informati sulle raccomandazioni contenute nelle procedure operative per la gestione di casi di infezione da nCoV;
- La sorveglianza deve essere protratta fino a 14 giorni dall'ultima esposizione;
- Ai fini della sorveglianza sanitaria degli operatori esposti, la febbre viene definita come temperatura corporea (TC) > 37,2°C;
- Una esposizione occupazionale rappresenta un criterio epidemiologico paragonabile a quelli previsti dalla definizione di caso sospetto;



– Ai fini di una migliore gestione degli operatori, in questa procedura si classificano i contatti in 3 fasce di rischio:

**Contatti a basso rischio:**

- chiunque abbia prestato assistenza diretta al caso o abbia manipolato campioni biologici, dotato dei DPI indicati, e senza che si verificassero incidenti o episodi discordanti con le procedure indicate;
- chiunque abbia avuto un contatto con un caso di COVID-19, con paziente che indossa mascherina, senza l'utilizzo dei DPI indicati.

**Contatti a medio rischio:**

- chiunque abbia prestato assistenza diretta al caso o abbia manipolato campioni biologici, senza l'utilizzo dei DPI indicati (DPI di livello inferiore, o rottura o danneggiamento di DPI), oppure in caso di mancato rispetto delle procedure indicate, *senza esposizione diretta ai materiali biologici del paziente* (secrezioni respiratorie, altro);
- chiunque abbia avuto un contatto, faccia a faccia, con un caso di COVID-19, con paziente privo di mascherina, senza l'utilizzo dei DPI indicati, a distanza minore di 2 metri e durata maggiore a 15 minuti (come da indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie);
- chiunque si è trovato in un ambiente chiuso, senza l'utilizzo dei DPI indicati, con un caso di COVID-19, con paziente privo di mascherina, a distanza minore di 2 metri e durata maggiore a 15 minuti (come da indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie).

**Contatti ad alto rischio:** chiunque abbia prestato assistenza diretta al caso o abbia manipolato campioni biologici, verificandosi un'*esposizione diretta di cute o mucose a materiali biologici del paziente*, ad esempio a secrezioni respiratorie, feci, urine, sangue, vomito; casi in cui si siano verificate punture o altre ferite penetranti con materiale potenzialmente contaminato, manipolazione o ricomposizione della salma senza adeguata protezione.

### 1.2.3 MISURE DA ADOTTARE

Le misure nei confronti del personale esposto mirano ad identificare precocemente l'eventuale insorgenza di sintomi compatibili con un'infezione da uno dei Coronavirus emergenti e ad informare la persona sui comportamenti da tenere per evitare l'eventuale trasmissione ad altre persone.

Le azioni comprendono:

Tutti gli operatori devono ricevere adeguate informazioni riguardo i seguenti punti:

- i sintomi di esordio della malattia;
- le modalità di trasmissione;
- l'opportunità di evitare farmaci che possano mascherare l'insorgenza di febbre;
- le modalità di comunicazione in caso di dubbi o di comparsa dei sintomi.



Per i **contatti a basso rischio**, l'operatore deve essere considerato a rischio di infezione nullo e può rimanere in servizio, adottando di persona le seguenti precauzioni di sorveglianza:

- deve controllare la temperatura due volte al giorno per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione;
- in caso di comparsa di febbre o di altri sintomi riconducibili a una delle infezioni da Coronavirus emergenti deve segnalarlo tempestivamente per via telefonica al suo diretto superiore;
- se in servizio, deve:
  - indossare immediatamente una mascherina di tipo chirurgico, e praticare igiene delle mani;
  - dare immediata comunicazione telefonica dell'accaduto al suo diretto superiore.

Per i **contatti a medio e alto rischio** (ritenuti peraltro molto improbabili considerato i protocolli vigenti, le misure di protezione disponibili, e la preparazione degli operatori), l'operatore deve mettere in atto le seguenti misure:

- Deve segnalare tempestivamente al suo diretto superiore l'avvenuta esposizione;
- Il diretto superiore valuta la modalità di esposizione, registra i dati necessari per una breve relazione sull'accaduto che trasmetterà alla Direzione sanitaria e al Medico Competente. Il medico competente, consultato il Responsabile clinico, eventualmente raccomanda la sospensione dalla attività lavorativa per attivare la quarantena domiciliare (*a casa, retribuito, come se fosse in servizio*) per i 14 giorni successivi, dandone comunicazione alla Direzione sanitaria che a sua volta informerà l'Igiene Pubblica;
- In caso di operatore del 118, l'operatore deve dare immediata comunicazione alla Centrale Operativa 118 che, tramite il medico di centrale, valuta le indicazioni relative alle misure da intraprendere ed effettua l'immediata segnalazione del caso;
- In caso di quarantena domiciliare l'operatore deve misurare la TC due volte al giorno e valutare la comparsa di altri sintomi per informarne immediatamente il Medico dell'Igiene Pubblica e il Medico Competente;
- La sorveglianza viene interrotta dopo 14 giorni dall'ultima esposizione.
- Nel caso di puntura accidentale da ago, altra puntura, lacerazione, abrasione causata da tagliente o oggetto potenzialmente contaminato, contaminazione congiuntivale procedere come previsto dalle procedure per la sorveglianza sanitaria e profilassi nei casi di infortunio professionale a rischio di trasmissione di rischio biologico.

Se i sintomi iniziano durante il lavoro all'interno del Reparto, la persona deve:

- indossare immediatamente una mascherina di tipo chirurgico, e praticare igiene delle mani;
- dare immediata comunicazione telefonica dell'accaduto al suo diretto superiore;
- se il diretto superiore esclude che l'operatore rientri nella definizione di caso, l'operatore sarà gestito come necessario e sarà continuata la sorveglianza, secondo le modalità correlate al rischio precedentemente valutato, fino a 14 giorni dall'ultima esposizione;
- l'operatore deve essere costantemente informato delle misure da adottare.



Regione Toscana

**SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERATORI DEL SSR ESPOSTI A  
CONTATTO CON INFEZIONE DA NUOVO CORONAVIRUS**

In caso di operatore divenuto sintomatico durante i 14 giorni di sorveglianza, per il quale non è stato previsto l'isolamento domiciliare:

- La presenza di febbre e/o altri sintomi compatibili nei 14 giorni successivi all'ultima esposizione comporta allontanamento o astensione dal lavoro;
- Se l'insorgenza dei sintomi è **riscontrata al di fuori del lavoro**, l'operatore **non deve recarsi al lavoro né presentarsi direttamente al lavoro**, ma deve darne comunicazione telefonica al Responsabile clinico e alla Igiene Pubblica, per l'adozione delle misure necessarie.